

FISCALE – SOCIETARIO | CIRCOLARE N. 12/2026

Iper Ammortamento 2026: nuova disciplina

Premessa e quadro normativo di riferimento

Con la Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 427-436) il legislatore ha reintrodotto lo strumento dell'iperammortamento, superando definitivamente la logica dei crediti d'imposta Industria 4.0 e Transizione 5.0 e tornando alla maggiorazione del costo fiscale dei beni strumentali. La misura produce un beneficio fiscale spalmato nel tempo attraverso il periodo di ammortamento ordinario, senza generare liquidità immediata ma riducendo stabilmente l'imponibile IRES/IRPEF.

Operativo dal 12 Giugno 2026: La piattaforma GSE per la prenotazione è attiva. Le imprese possono accedere dall'Area Clienti GSE (areaclienti.gse.it) con credenziali SPID.

Soggetti ammessi ed esclusi

La misura è rivolta a tutti i titolari di reddito d'impresa, a prescindere dalla forma giuridica, dimensione aziendale, settore e regime contabile. La tabella seguente riepiloga la platea ammessa e quella esclusa.

✓ AMMESSI	✗ ESCLUSI
Tutti i titolari di reddito d'impresa (S.p.A., S.r.l., S.n.c., S.a.s., ditte individuali, enti non commerciali con attività d'impresa)	Lavoratori autonomi / professionisti
Imprese residenti e stabili organizzazioni in Italia	Contribuenti forfettari (regime L. 190/2014)
Qualsiasi dimensione (micro, PMI, grandi)	Imprese agricole a reddito catastale
Qualsiasi settore economico	Imprese in liquidazione, fallimento o procedura concorsuale senza continuità
—	Imprese soggette a sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001
—	CPB (Concordato Preventivo Biennale): la maggiorazione NON rileva ai fini del reddito

MILANO

Via Visconti di Modrone 2 - 20122 Milano
Tel. +39 02 7608211
Fax +39 02 76082128
segreteria.milano1@vrastudio.it

LODI

Via Gabba 7 - 26900 Lodi
Tel. +39 0371 426484
Fax +39 0371 423347
segreteria.lodi@vrastudio.it



FISCALE – SOCIETARIO | CIRCOLARE N. 12/2026

	concordato (art. 7, co. 3-bis, DL 38/2026, conv. L. 88/2026) ¹
--	---

Beni agevolabili

L'agevolazione copre tre macro-categorie di investimento, tutte riferite a beni nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Beni materiali 4.0 – Allegato IV (ex Allegato A, L. 232/2016)

Macchinari, impianti e apparecchiature funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma Industria 4.0. L'Allegato IV aggiorna e sostituisce il previgente Allegato A; a titolo esemplificativo rientrano:

- Macchine utensili a controllo numerico CNC, robot collaborativi (cobot) e sistemi di assemblaggio automatico;
- Sistemi per la qualità, la sostenibilità e la sicurezza, inclusi sensori IoT e piattaforme di monitoraggio remoto;
- Veicoli a guida autonoma e sistemi di movimentazione intelligente integrati nei processi produttivi.²

Beni immateriali 4.0 – Allegato V (ex Allegato B, L. 232/2016)

Software, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali funzionali alla trasformazione digitale dei processi aziendali. Il perimetro dell'Allegato V è significativamente ampliato rispetto al passato. Rientrano, inter alia:

- Software ERP, MES e sistemi di supply chain management integrati;
- Piattaforme di cybersecurity industriale per la protezione dei sistemi OT/IT;
- Algoritmi di intelligenza artificiale e modelli di simulazione digitale (digital twin);
- Sistemi di gestione della qualità e dell'efficienza energetica integrati ai macchinari agevolati.

Requisito Imprescindibile: il bene deve essere interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione (MES, ERP) o alla rete di fornitura. L'interconnessione deve essere documentata nella perizia tecnica asseverata.

¹ Le imprese aderenti al Concordato Preventivo Biennale possono comunque usufruire dell'iperammortamento nella determinazione ordinaria del reddito. Tuttavia, per espressa previsione normativa (art. 7, co. 3-bis, DL 38/2026), la maggiorazione NON rileva nella determinazione del reddito concordato. Il risparmio fiscale si manifesterà pertanto solo a valle del CPB o nei periodi d'imposta non coperti dallo stesso.

² ESCLUSI: Personal computer, notebook, tablet, stampanti da ufficio, dispositivi di archiviazione personale. Esclusi anche i beni con coefficiente di ammortamento fiscale inferiore al 6,5%, i fabbricati e costruzioni, i veicoli a motore e i beni gratuitamente devolvibili nelle concessioni.

FISCALE – SOCIETARIO | CIRCOLARE N. 12/2026

Impianti per autoproduzione di energia da fonti rinnovabili

Beni materiali nuovi finalizzati all'autoproduzione di energia destinata all'autoconsumo (anche a distanza), inclusi i relativi sistemi di stoccaggio (batterie). Il dimensionamento dell'impianto non può eccedere il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva (calcolato sui consumi medi annui dell'esercizio precedente).

Per il fotovoltaico: sono agevolabili esclusivamente i moduli di cui all'art. 12, co. 1, lett. b) e c), DL 181/2023, iscritti nel registro ENEA:

- Tipo B: moduli con celle prodotte nell'UE con efficienza a livello di cella $\geq 23,5\%$;
- Tipo C: moduli bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem (criteri specifici di efficienza).

Misura della maggiorazione

Il beneficio è graduato in funzione delle spese agevolabili sostenute in ciascuna annualità fiscale (non sull'intero triennio). Gli scaglioni si applicano in modo scalare, analogamente all'IRPEF.

Quota di investimento annuale	Maggiorazione del costo	Base ammortizzabile (es. investimento €1M)
Fino a € 2.500.000	+ 180%	€ 1.000.000 × 2,80 = € 2.800.000
Da € 2.500.001 a € 10.000.000	+ 100%	Quota eccedente × 2,00
Da € 10.000.001 a € 20.000.000	+ 50%	Quota eccedente × 1,50
Oltre € 20.000.000	Nessuna agevolazione	—

Esempio pratico: investimento complessivo di € 5.000.000 nell'anno 2026.

- Primo scaglione: € 2.500.000 × 180% = € 4.500.000 di maggiorazione;
- Secondo scaglione: € 2.500.000 × 100% = € 2.500.000 di maggiorazione;
- **Base ammortizzabile totale: € 5.000.000 + € 7.000.000 = € 12.000.000.**

La maggiorazione opera esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi (IRES/IRPEF). Non rileva ai fini IRAP, IVA o in sede di bilancio civilistico. Si configura come variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi (quadro RF/RC/RH), senza alcuna scrittura contabile.

FISCALE – SOCIETARIO | CIRCOLARE N. 12/2026

Procedura di accesso – Piattaforma GSE

L'accesso al beneficio è subordinato all'invio telematico di specifiche comunicazioni tramite la piattaforma del Gestore dei Servizi Energetici (GSE). La piattaforma è operativa dal 12 giugno 2026 ed è accessibile dall'Area Clienti GSE con SPID.

Comunicazione	Quando	Contenuto
1 – Prenotazione	Prima dell'acquisto / dell'ordine	Intenzione di investire, bene e importo stimato
2 – Conferma ordine	Con ordine accettato + acconto \geq 20% al fornitore	Conferma del bene, valore e fornitore
3 – Avanzamento	Entro 31 dicembre di ciascun anno agevolato	Stato avanzamento, importi parzialmente sostenuti
4 – Completamento	Al completamento/interconnessione del bene (max 15.11.2028)	Attestazione perizia + certificazione contabile

Il beneficio decorre fiscalmente dal periodo d'imposta in cui l'impresa trasmette la comunicazione di completamento. Il termine ultimo per la comunicazione di completamento è il 15 novembre 2028.³

Obblighi documentali

Al completamento dell'investimento l'impresa deve allegare alla comunicazione di completamento GSE due documenti obbligatori:

Perizia tecnica asseverata

Redatta da un ingegnere o perito industriale iscritti ai rispettivi albi professionali, oppure da un ente di certificazione accreditato. Deve attestare:

- Le caratteristiche tecniche del bene e la sua appartenenza all'Allegato IV o V;
- L'interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;

³ A differenza di alcuni previgenti incentivi, non è possibile prenotare il beneficio con il semplice versamento di un acconto. La comunicazione di prenotazione richiede la descrizione del bene e l'importo stimato dell'investimento. La comunicazione di conferma ordine richiede che l'ordine sia già stato accettato dal fornitore e che sia stato versato un acconto pari ad almeno il 20% del corrispettivo.

FISCALE – SOCIETARIO | CIRCOLARE N. 12/2026

- Per gli impianti energetici: potenza installata, categoria ENEA (Tipo B/C) e coerenza con il fabbisogno energetico ($\leq 105\%$).

Certificazione contabile

Redatta da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale. Deve attestare:

- L'effettivo sostenimento delle spese agevolabili;
- La corrispondenza degli importi alla documentazione contabile dell'impresa (fatture, contratti di leasing, estratti conto).

Le imprese dotate di un organo di controllo societario (collegio sindacale con funzioni di revisione legale) possono utilizzare tale organo in luogo del revisore esterno, se ricorrono i presupposti di legge.

Principali novità introdotte dal DL 38/2026

Il Decreto-Legge 27 marzo 2026, n. 38 (convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2026, n. 88) ha apportato due modifiche sostanziali alla disciplina originaria:

Eliminazione del vincolo Made in UE/SEE (retrodatata al 1° gennaio 2026)

Il testo originario della Legge di Bilancio 2026 subordinava l'agevolazione all'acquisto di beni prodotti nell'Unione Europea o negli Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo. Tale vincolo è stato soppresso retroattivamente con decorrenza 1° gennaio 2026. Possono pertanto beneficiare dell'iperammortamento anche i beni strumentali prodotti al di fuori dell'UE/SEE.

Sterilizzazione ai fini del Concordato Preventivo Biennale

Il comma 3-bis dell'art. 7, DL 38/2026 stabilisce che la maggiorazione delle quote di ammortamento derivante dall'iperammortamento non rileva nella determinazione del reddito d'impresa concordato ai fini delle imposte sui redditi. Il beneficio si applica pertanto solo nella quantificazione del reddito effettivo, non di quello concordato.

Cumulabilità con altre agevolazioni

L'iperammortamento è cumulabile con altre misure agevolative, purché il totale delle agevolazioni non superi il costo sostenuto e la base di calcolo venga determinata al netto di altre sovvenzioni ricevute. Si segnalano in particolare:

- Credito d'imposta ZES Unica Mezzogiorno: cumulabile, con attenzione alla determinazione della base imponibile.

FISCALE – SOCIETARIO | CIRCOLARE N. 12/2026

- Nuova Sabatini 2026: cumulabile, in quanto il contributo copre gli interessi sul finanziamento bancario e non la stessa base imponibile.
- Agevolazioni regionali e fondi europei: cumulabili nel rispetto dei regolamenti specifici (de minimis, esenzioni per categoria, FESR).⁴

Cause di decadenza

Il beneficio decade integralmente nei seguenti casi:

- Cessione o delocalizzazione extra-UE/SEE del bene agevolato nel periodo di fruizione dell'agevolazione (con obbligo di restituzione della maggiore deduzione fruita, senza sanzioni se ripristinata per errore meramente formale);
- Mancata interconnessione del bene al sistema aziendale documentata nella perizia entro i termini prescritti;
- Mancato invio della comunicazione di completamento entro il 15 novembre 2028 (decadenza totale);
- Perdita dei requisiti soggettivi (es. apertura procedura concorsuale senza continuità dopo l'investimento).⁵

Eccezione: non si decade se il bene dismesso/ceduto viene sostituito, nel medesimo periodo d'imposta, con un bene di caratteristiche analoghe o superiori. In tal caso il beneficio continua sul bene sostitutivo.

Scadenario operativo

Riepilogo delle date chiave da monitorare:

Data / Scadenza	Adempimento
1° gennaio 2026	Decorrenza dell'agevolazione (beni completati/consegnati dal 1° gennaio 2026 sono ammissibili)
12 giugno 2026	Apertura piattaforma GSE per la prenotazione: OPERATIVA (DD MIMIT 10.06.2026)

⁴ L'iperammortamento non è un credito d'imposta e non è compensabile in F24. Non genera un «credito» immediato: il beneficio si materializza come deduzione aggiuntiva nelle quote di ammortamento annuali, distribuendosi nell'arco del piano di ammortamento del bene.

⁵ Non si decade se il bene dismesso/ceduto viene sostituito, nel medesimo periodo d'imposta, con un bene di caratteristiche analoghe o superiori. In tal caso il beneficio continua sul bene sostitutivo.

FISCALE – SOCIETARIO | CIRCOLARE N. 12/2026

Prima dell'ordine	Comunicazione di prenotazione al GSE (obbligatoria per gli investimenti successivi al 12 giugno 2026)
Con ordine + acconto ≥ 20%	Comunicazione di conferma ordine al GSE
31 dic. di ogni anno	Comunicazione di avanzamento (per investimenti pluriennali)
30 settembre 2028	Termine ultimo per il completamento (effettuazione) degli investimenti agevolabili (art. 109 TUIR)
15 novembre 2028	Termine ultimo per la comunicazione di completamento al GSE con perizia tecnica asseverata e certificazione contabile: TERMINE PERENTORIO pena decadenza totale

* * *

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Villa Roveda Associati